



Diritto & Fisco



Circolare dell'Agenzia delle entrate con una serie di delucidazioni sulla legge 228/12

Fattura elettronica più snella Documento stampabile e archiviabile come cartaceo

DI ROBERTO ROSATI

La fatturazione elettronica non impone vincoli di simmetria tra l'emittente e il destinatario: in presenza di una fattura emessa e ricevuta in formato elettronico, il cliente potrà comunque materializzare il documento e trattarlo come cartaceo, senza con ciò pregiudicare la natura «elettronica» del documento per il fornitore. Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, che fa proprie le conclusioni del forum sulla fatturazione elettronica. Seppure dedicata per lo più a tale argomento, la circolare risolve anche alcuni quesiti specifici sollevati con riguardo alle novità in materia di fatturazione apportate dalla legge 228/2012 con effetto dal 1° gennaio 2013. Viene chiarito, tra l'altro, che la fattura differita può essere emessa anche in relazione a una singola cessione o prestazione, che la fattura cosiddetta «semplificata» può essere registrata riportando i soli elementi identificativi della controparte indicati nel documento (per esempio, il codice fiscale o il numero di partita Iva) e che può sostituire lo scontrino o la ricevuta fiscale.

La fattura elettronica

A seguito delle modifiche apportate all'art. 21 del dpr 633/72, in particolare alla luce della definizione di fattura elettronica introdotta dalla legge 228/2012, per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee è determinante non il tipo di formato originario utilizzato per creare il documento, ma la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario. Pertanto, come già osservato dal forum, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software siano poi inviate e ricevute in formato cartaceo, mentre sono tali quelle che, al contrario, seppure create in formato cartaceo, siano poi trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali tele-

I chiarimenti del fisco	
È una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Al contrario, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create tramite un software di contabilità, vengono inviate e ricevute in formato cartaceo.	
Sono tenuti ad assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica, sia il fornitore/prestatore sia il cessionario/committente, anche adottando modalità indipendenti l'uno dall'altro.	
Chi emette la fattura elettronica può utilizzare i sistemi tecnologici che ritiene più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità.	
È possibile trasmettere per via elettronica allo stesso destinatario più fatture elettroniche raccolte in un unico lotto, inserendo una sola volta le informazioni comuni (come, per esempio, le generalità dell'emittente, la partita Iva, la data di emissione ecc.), a patto che sia possibile accedervi da ogni fattura.	
Gli operatori economici possono emettere fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi, e non più solo in presenza di cessione di beni, a patto che nel documento siano indicate nel dettaglio le operazioni effettuate e che sia disponibile la relativa documentazione commerciale attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.	
Nella fattura semplificata, prevista per importi non superiori a 100 euro, è possibile, senza precludere l'esercizio del diritto alla detrazione, riportare alternativamente o gli elementi «tradizionali» (ditta, denominazione, nome, cognome ecc.) o, a seconda dei casi, il codice fiscale, la partita Iva, il numero di identificazione Iva per i soggetti passivi stabiliti in altro stato Ue.	
In fase di registrazione è possibile riportare soltanto il numero di partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente, se questo è l'unico dato indicato.	
In modalità semplificata, la fattura rettificativa può essere emessa a prescindere dall'importo certificato. Anche la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale.	

matici, purché soddisfino i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità previsti dalla legge e ampiamente illustrati dall'Agenzia nella circolare.

Secondo la norma, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, fermo restando l'obbligo di emissione al momento dell'effettuazione dell'operazione (salvo le ipotesi di fatturazione differita). Nel rispetto di tali criteri, la circolare chiarisce che la data apposta sulla fattura sarà determinante ai fini fiscali. Osserva poi l'Agenzia che, rispetto alla precedente disciplina, la norma non subordina più la trasmissione della fattura elettronica al previo accordo con il destinatario, ritenendo sufficiente l'accettazione, sebbene un accordo sia comunque utile e opportuno. Riguardo alla conservazione, il nuovo terzo comma dell'art. 39, dpr

633/72 prevede che:

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale da adottare ai sensi del dlgs n. 82/2005;

- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee, invece, possono essere conservate elettronicamente.

Se ne desume che l'emittente della fattura elettronica procede con la diretta conservazione elettronica, mentre il destinatario può decidere se accettare o meno tale processo ai fini fiscali e, in caso negativo, potrà stampare il documento e conservarlo in forma analogica (cioè costituire il rifiuto di accettare la forma elettronica). Anche in tal caso, precisa l'Agenzia, all'emittente non è impedito di procedere alla conservazione elettronica della fattura che abbia tutti i requisiti prescritti. In sostanza, anche per non creare vincoli alla diffusione

della fatturazione elettronica, l'Agenzia ritiene che non vi sia un obbligo di simmetria tra emittente e destinatario della fattura. In proposito, sarebbe opportuno avere conferma che la possibilità di «materializzare» il documento elettronico e conservarlo in forma analogica valga, come parrebbe logico, anche per l'emittente che abbia emesso e trasmesso una fattura elettronica, esempio un file pdf inviato mediante e-mail.

La circolare evidenzia poi che è comunque obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della p.a., sia per l'emittente sia per il destinatario della fattura, il quale è quindi vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica. Anche in questo caso, tuttavia, sarebbe opportuno adottare una soluzione diversa per favorire le microimprese e consentire loro di sottrarsi alla conservazione elettronica.

Fattura differita

Passando agli altri argomenti, a proposito dell'estensione della fatturazione differita anche alle prestazioni di servizi, purché individuabili attraverso idonea documentazione, l'Agenzia osserva che non sono previsti specifici obblighi documentali, per cui è possibile utilizzare la documentazione prodotta e conservata in relazione all'attività svolta, se idonea a individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, per esempio, del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale. La fattura differita, inoltre, può essere emessa anche in relazione a una sola operazione nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto.

Fattura semplificata

In base all'art. 21-bis del dpr 633/72, la fattura di importo fino a 100 euro può essere emessa in forma semplificata. Quali dati identificativi della controparte da riportare nel documento semplificato, la norma richiede, alternativamente, la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio ecc., oppure il codice fiscale o la partita Iva. In ogni caso, il cessionario/committente conserva il diritto alla detrazione.

La circolare chiarisce inoltre che, in base a un'interpretazione logico-sistematica, qualora la fattura identifichi la controparte con il solo numero di codice fiscale o di partita Iva, l'obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell'emittente è correttamente assolto indicando solo tali dati. Infine, si chiarisce che le note di variazione possono essere emesse nella forma della fattura semplificata senza limiti di importo e che anche la fattura semplificata può sostituire la ricevuta o lo scontrino fiscale.

—© Riproduzione riservata—

